

CONTRIBUTO UNIFICATO



-7299/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Sindaco di
società.
Ripartizione.
Art. 2402
C.c. Minimi
tariffari
professionali.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - R.G.N. 29843/2008
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Cron. 7299
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - Rep. 646
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Ud. 24/02/2015
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29843-2008 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

presso l'avvocato rappresentato

e difeso dall'avvocato giusta

2015 procura a margine del ricorso;

329 - ricorrente -

contro

FALLIMENTO


S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (p.i.)

Fallimentare

in persona del Curatore dott.
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
presso l'avvocato
che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato giusta
procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA,
depositato il 31/10/2008, *ref. 2056/08*;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/02/2015 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'improcedibilità, in subordine inammissibilità, in
subordine rigetto del primo motivo, inammissibilità
del secondo e terzo motivo.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Perugia, con decreto del 31 ottobre 2008, ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento **spa**, proposta dal sig.

avverso il provvedimento del GD con il quale era stato escluso parzialmente il proprio credito per l'attività di sindaco della società fallita, relativa al triennio 2004-2006, condannando l'opponente al pagamento delle spese giudiziali.

1.1. Per il Tribunale fallimentare non era provata la circostanza, allegata dall'opponente, secondo cui le somme incassate dal professionista per gli anni 2004 e 2005, sarebbero stati degli acconti sui maggiori compensi spettanti e, dunque, andava confermato il provvedimento del GD di esclusione totale di essi, per il biennio 2004-05, risultando corrisposti, e di esclusione parziale per l'anno 2006, dovendo riconoscersi al professionista, in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., la minor somma (pari ad € 3.047,50), tale essendo la misura di quella corrisposta anche negli anni passati, giusta delibera di conferimento dell'incarico e tale risultando dai dati di bilancio.

1.2. Del resto, la pattuizione di tali somme era legittima, secondo il Tribunale, poiché essa non avrebbe violato neppure i limiti relativi ai cd. minimi tariffari.

2. Avverso tale pronuncia ricorre il soccombente, con ricorso affidato a tre mezzi.

3. Il Fallimento resiste con controricorso e memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo mezzo (Violazione dell'art. 25 LF) viene posto il seguente quesito di diritto: «la riforma della legge fallimentare intervenuta con il D. Lgs. n. 5 del 2006 sancisce l'incompatibilità del ruolo di Giudice delegato al fallimento con quello di giudice istruttore della causa di opposizione allo stato passivo dello stesso fallimento, con la conseguente declaratoria di nullità del provvedimento Collegiale adottato in violazione del divieto?».

1.1.1. Premette il ricorrente che la d.ssa GD del fallimento, ha fatto parte del Collegio che ha deciso il giudizio di opposizione.

1.1.2. Tuttavia, la riforma della legge fallimentare (applicabile al caso, ispirata anche al principio di imparzialità della giurisdizione ed alla garanzia di terzietà dell'organo giudicante), vieterebbe tale contaminazione con riferimento al reclamo relativo ai suoi provvedimenti e alla decisione di cause da lui autorizzate (art. 25 LF).

1.1.2.1. In particolare, nella specie, vi sarebbe incompatibilità tra il ruolo di GD al fallimento con quello di GI della causa di opposizione allo stato passivo, per l'illegittima influenza che il GD potrebbe avere nell'ambito del Collegio.

1.1.2.2. Né, osserva il ricorrente, egli poteva far rilevare tale circostanza in quanto gli era nota solo la persona del giudice relatore, non anche quelle degli altri componenti il Collegio.

**

1.2. Con il secondo mezzo (Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 654 del 1994 e 100 del 1997) viene posto il seguente, articolato quesito di diritto: «se sia possibile affermare l'inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dall'Ordine dei Commercialisti in riferimento alle prestazioni eseguite in qualità di sindaci di società negli esercizi 2004, 2005 e 2006 da professionisti regolarmente iscritti all'Albo».

1.2.1. Premettono i ricorrenti che l'art. 37 del d.P.R. n.100 del 1997 regola l'attività di sindaco di società stabilendo altresì, ove essa sia svolta dal dottore commercialista, l'ammontare degli onorari, calcolato in base alle fasce di reddito.

1.2.2. Dette disposizioni imporrebbero l'inderogabilità di minimi tariffari, mentre il provvedimento censurato si limiterebbe ad un'affermazione solo apodittica circa la mancata violazione di tali minimi.

**

1.3. Con il terzo mezzo (Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) viene posto il seguente quesito: «affermare l'obbligatorietà da parte del Collegio del Tribunale investito della (decisione) sull'opposizione allo stato passivo del fallimento di motivare e argomentare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere rispettati i minimi tariffari stabiliti dall'Ordine dei Commercialisti, anche al fine di rendere edotto il ricorrente del percorso logico-matematico effettuato dal giudicante».

1.3.1. Secondo i ricorrenti, il ragionamento svolto dal Tribunale risulterebbe immotivato essendo condensato nella seguente espressione: «non vi è ragione di discostarsi dal compenso pattuito e già corrisposto negli anni precedenti».

**

2. Avverso il primo motivo, la Curatela ha eccepito che la d.ssa non avrebbe deliberato, in qualità di giudice delegato, sullo stato passivo del fallimento,

essendo subentrata nel ruolo fallimentare già del dr.
dopo l'approvazione dello stato passivo da quest'ultimo
disposta.

Inoltre il difensore avrebbe preso atto della composizione
del Collegio nel corso delle due udienze tenutesi (23
novembre 2007 e marzo 2008).

*

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Infatti, con riferimento alla disciplina delle
incompatibilità del giudice delegato, ai sensi degli artt.
25 e 26 legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5), è fatto espresso divieto allo stesso
di far parte del collegio investito del reclamo proposto
contro i suoi atti, a garanzia dei principi di terzietà ed
imparzialità del giudicante, il quale non deve essere
condizionato dalla decisione adottata in precedenza sulla
stessa materia controversia e già sottoposta alla sua
decisione.

3.2. Sennonché, nel caso di specie, il GD della procedura
non è stato l'autore del provvedimento impugnato e, dunque,
la titolarità della procedura (nella specie, sopravvenuta
ad altro giudice per il trasferimento ad altre funzioni del
GD autore del provvedimento impugnato) non costituisce di

per sé ragione di incompatibilità con la sua presenza nel Collegio giudicante, quando il componente non sia stato l'autore del provvedimento impugnato o reclamato, anche se titolare della procedura concorsuale nel cui ambito quel provvedimento è stato pronunciato.

**

3. I restanti due motivi, attenendo alla stessa questione (quella della violazione dei minimi tariffari spettanti al professionista investito delle funzioni di sindaco della società poi fallita), devono essere trattati congiuntamente.

4. Con essi si contesta la liquidazione delle proprie spettanze per avere svolto l'attività di sindaco componente il collegio sindacale della società fallita, per il triennio 2004-2006, quando era già in vigore l'attuale testo dell'art. 2402 c.c. (retribuzione) secondo cui «La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio».

4.1. Sulla base di tale disposizione, secondo cui i sindaci della società per azioni, vanno retribuiti, annualmente, secondo quanto stabilito nello Statuto della società ovvero dall'Assemblea, all'atto della loro nomina (per l'intero


periodo di durata del loro ufficio), si comprende che la censura è infondata, nella parte delle critiche (contenute nel secondo motivo) con cui si lamentano vizi motivazionali, avendo il Tribunale, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni del mancato accoglimento delle relative doglianze condensate nel fatto, specificamente accertato, dell'esistenza di un accordo tra le parti, suffragato anche dai dati riportati nel bilancio.

4.2. Per la restante parte di critiche, invece, fermo il dispositivo della decisione, la motivazione del giudice di merito deve essere corretta in quanto, prima ancora di dolersi della mancata indicazione delle voci tariffarie (contenute nell'art. 37 del d.P.R. n.100 del 1997), che si assumono violate nei minimi, occorre verificare se, ai fini della decisione, le tariffe professionali venissero o meno in rilievo.

4.2.1. Questa stessa sezione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14640 del 2008) ha già avuto occasione di affermare che l'incarico di componente del collegio sindacale, ai sensi dell'art.2402 cod. civ., è necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione onde, ove l'entità del compenso non sia stabilita nell'atto

costitutivo né fissata dall'assemblea, spetta al giudice che ne sia richiesto - nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento della società - di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'art.2233 cod. civile.

4.2.2. Peraltro, in mancanza della determinazione negoziale dell'entità della retribuzione dei sindaci, il giudice avrebbe avuto l'obbligo di procedere alla sua quantificazione non solo ai sensi dell'art. 2233 c.c. ma anche tenendo conto nel quadro normativo ulteriore che, ad opera degli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27090 del 2011, con riferimento alle tariffe professionali forensi) e degli interventi di cd. liberalizzazione normativa (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 2013), hanno valorizzato la libera determinazione dei compensi professionali tra le parti. Resta da vedere se senza limiti o meno.




4.2.3. Peraltro, la questione non viene concretamente in rilievo, in quanto, nella specie, a fronte dell'affermazione del Tribunale circa la sussistenza di un accordo di determinazione del compenso, il ricorrente ha eccepito soltanto che, quanto liquidato dal Tribunale fallimentare nell'esercizio del suo potere integrativo svolto nell'ipotizzata assenza di previsione negoziale,

costituiva una deroga illegittima ai cd. minimi tariffari stabiliti (*ratione temporis*) per la propria categoria professionale. In tal modo il ricorrente ha escluso ciò che è positivamente accertato (sia pure in via indiziaria o presuntiva), ossia che vi è stata una determinazione negoziale degli stessi compensi, così come ha concluso il giudice di merito, e senza perciò asserirne la loro illegittimità, in quanto l'accordo sarebbe stato lesivo di quell'adeguato compenso, richiesto dal richiamato art. 2233, secondo comma, cod. civile.

**

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con la condanna del soccombente al pagamento delle spese giudiziali in favore della Curatela, liquidate come da dispositivo.

PQM



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della Curatela, nella misura di € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente

Fabrizio Forte



Fabrizio Forte

Depositato in Cancelleria

10 APR 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano